



Versione del 10.06.2015

## **Spiegazioni per compilare e interpretare il certificato TRACES per bovini provenienti dall'UE (certificato sanitario ai sensi della direttiva 64/432/CEE, modello F1 bovini)**

Nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera-UE (più in particolare nell'«allegato veterinario» dell'accordo relativo agli scambi agricoli) gli effettivi di bovini svizzeri sono stati riconosciuti indenni da tubercolosi bovina, brucellosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite bovina infettiva.

In base alla formulazione nei testi dell'accordo e alle limitazioni tecniche del sistema TRACES, non esiste «un solo metodo corretto» per confermare le pertinenti garanzie nel sistema TRACES. Il presente documento serve da guida per confermare le garanzie nel sistema.

### **Estratto del certificato TRACES 64/432 (2015/819) F1 bovini (modello).**

#### **Parte 2: Certificazione**

.....

##### **II.1. Sezione A**

II.1.1. Gli animali provengono da un'azienda/da aziende di origine e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;

##### **(1) II.1.2. Gli animali sono bovini da allevamento o da produzione, e**

II.1.2.1. hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell'azienda di origine e nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;

##### **II.1.2.2. provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, e**

(1) [II.1.2.2.1. l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione //UE (indicare il numero);] **non confermare**

(1)e/o [II.1.2.2.2 l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi conformemente all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione **2005/22**.

(1)e/o [II.1.2.2.3. sono animali di età inferiore a 6 settimane;]

(1)e/o [II.1.2.2.4. sono animali di età superiore a 6 settimane e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la tubercolosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data);]

##### **II.1.2.3. provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, e**

(1) [II.1.2.3.1. l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione /  
/UE (indicare il numero);] **non confermare (secondo la decisione 2004/315/CE un'opzione, in fondo obsoleta, unicamente per i bovini provenienti da Francia o Belgio)**

(1)e/o [II.1.2.3.2 l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi conformemente all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione **2005/22**.

(1)e/o [II.1.2.3.3. sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;]

(1)e/o [II.1.2.3.4. sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la brucellosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data);]

**II.1.2.4. provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, e**

(1) [II.1.2.4.1. l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione / /UE (indicare il numero);] **non confermare**

(1)e/o [II.1.2.4.2. **l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica** conformemente all'allegato D, capitolo I, lettera E, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione **2005/22.**]

(1)e/o [II.1.2.4.3. sono animali di età inferiore a 12 mesi;]

(1)e/o [II.1.2.4.4. sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la leucosi bovina enzootica conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, in data (indicare la data);]

**(1)o [II.1.2. Gli animali sono destinati alla macellazione** e provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, e

(1) [II.1.2.1. provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;]

(1)e/o [II.1.2.2. sono castrati.]

**II.2. Sezione B**

La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15., I.16.(3), I.17.(3), I.20. e I.31.

**(4) [II.3. Sezione C**

II.3.1. Gli animali sono stati ispezionati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il (indicare la data) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose.

II.3.2. Gli animali provengono da un'azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini.

(1) [II.3.3. **Gli animali soddisfano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo (mutatis mutandis) della decisione 2004/558**]

II.3.4. Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.

II.3.5. Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente;

.....

(1) [II.3.8. Gli animali provengono direttamente da un centro di raccolta dello sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE;]

**(1) [II.3.9. Gli animali devono essere spediti in Svizzera e:**

sono identificati da un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e consente di stabilire che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;

non provengono da aziende in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB; sono nati dopo il 1° giugno 2001.]

**Commenti** (l'estratto di cui sopra non è riportato in tutte le sue parti, seguono unicamente le informazioni relative a determinati punti):

- I **passaggi marcati in rosso** che si riferiscono a «**2005 /22**» sono degli esempi per la certificazione riguardante la **tubercolosi bovina, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica per gli invii di bovini provenienti dalla Svizzera.**
- **Per gli invii di bovini «verso la Svizzera»,** la certificazione corretta dipende dallo stato ufficiale dello Stato membro / dalla regione di provenienza. Per confermare lo stato, occorre (eventualmente) fare riferimento all'atto che modifica la decisione 2003/467/CE, o allora direttamente fare riferimento a «2003/467» se si intende «la versione attuale consolidata».

**Per quanto concerne le garanzie complementari per la rinotracheite infettiva,** la formulazione proposta conviene «per le due direzioni». «*Mutatis mutandis*» significa che le condizioni vigenti per gli invii di bovini in Svizzera sono uguali per gli invii di bovini destinati agli Stati membri o alle regioni indicate nell'allegato II della decisione 2004/558/CE.

**Con la versione “2015/819”, le «garanzie ESB» sono stati integrati nel certificato TRACES 64/432/CEE, modello F1 bovini**

< - “I bovini:

- sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi,
- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina,
- sono nati dopo il 1o giugno 2001.”

## Informazioni supplementari

Cosa significano le «garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 3 (**mutatis mutandis**) della decisione 2004/558/CE della Commissione»?

**Per i bovini provenienti dalla Svizzera e dagli Stati membri o dalle regioni indicati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE:** «gli animali provengono da regioni riconosciute ufficialmente indenni da RBI» (IBR).

**Per i bovini provenienti dagli Stati membri o dalle regioni non indicati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE:** «i bovini rispettano le condizioni elencate all'articolo 3 della decisione 2004/558/CE»:

### Articolo 3

1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie complementari:

- a) sono conformi alle garanzie complementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

3. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

- a) dopo il primo trattino: «IBR»;
- b) dopo il secondo trattino: «articolo 3, paragrafo ..., lettera ..., della decisione 2004/558/CE della Commissione».

## Formulazioni usate negli accordi bilaterali

a) Raccolta sistematica del diritto svizzero:

[Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli \(estratto\)](#)

### B. Modalità d'applicazione particolari

.....

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE122 si applicano *mutatis mutandis*.

.....

**11.** I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai **modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:**

- **nel modello 1**, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
  - ← malattia: rinotracheite bovina infettiva,
- conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di **certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:**

← I bovini:

- sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;
- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB;
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.»


## b) Pubblicazione da parte dell'UE

[http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm)

«**2005/22**» corrisponde alla «*COMMISSION DECISION No 2/2004 OF THE JOINT VETERINRA COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 9december 2004 amending Appendices 1,2,3,4,5,6 and 11 to annex 11 to the Agreement (2005/222/EC)*».

**PS: Si è stabilito il riferimento a «2005/22».** Tuttavia sarebbe altrettanto giusto fare riferimento a un'altra decisione di attualizzazione degli accordi bilaterali, per esempio «**2010/797**»:

IT L 338/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.12.2010

**Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera**  sul commercio di prodotti agricoli del 1° dicembre 2010 con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell'allegato 11 all'accordo (2010/797/UE)

.....

2 . Paragrafo 11 della parte B:

Nell'allegato 11, appendice 2, capitolo I «Bovini e suini», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell'accordo agricolo, il punto 11 è così modificato:

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

- nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
  - “— malattia: rinotracheite bovina infettiva,
- conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;”